

Anno	Titolo	Classe	ARRIVO
2015	XIV		
Prot.n.	2252	Del	24/07/2015

**ORIGINALE**

Prot. N.

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione del Consiglio

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Data 24.07.2015

L'anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di luglio in Nuoro, si è riunito il Consiglio dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro, previa trasmissione degli inviti ai singoli membri.

Atto N. 20

Presiede l'adunanza il Dr. Bruno Murgia.

E' presente il Consigliere Avv. Dr. Andrea Soddu.

E' assente il Geom. Gian Paolo Mele.

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI PER ATTIVITA' DI TIROCINIO E ORIENTAMENTO PRESSO L'ISRE

IL CONSIGLIO

- VISTA la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
- VISTO lo Statuto dell'Istituto approvato col D.P.G.R. 14.5.1975 n. 144;
- VISTA la richiesta presentata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Sassari (prot. n. 2006 del 2.7.2015), di instaurare un rapporto di collaborazione con l'Istituto, ai fini della formazione e orientamento professionale dei propri allievi;
- VISTO l'allegato schema di convenzione proposto dal Dipartimento di Giurisprudenza per l'attività di tirocinio, formazione e orientamento professionale che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- DATO ATTO che obiettivo preminente dell'attività stagistica è quello di agevolare le scelte professionali degli allievi mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi
- RILEVATO che l'attività di tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro e che sono a carico dell'Ente promotore le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. e per la responsabilità civile presso Compagnie assicuratrici operanti nel settore, oltre all'obbligo di adempiere alle comunicazioni di rito ai competenti uffici, non comportando a carico dell'Isre alcun costo;
- RITENUTO pertanto, di provvedere all'approvazione dello schema di convenzione proposto, da sottoscrivere tra le parti allo scopo di regolamentare il rapporto di collaborazione instaurato;
- RITENUTO dover formulare espresso atto di indirizzo al Direttore Generale dell'Isre affinché provveda alla successiva sottoscrizione della convenzione, alla verifica e determinazione con propri atti delle richieste che perverranno a riguardo e alla conseguente predisposizione dei progetti formativi e di orientamento per le attività stagistiche dei tirocinanti;
- SENTITA la dott.ssa Cristiana Collu, Direttore Generale dell'Ente, la quale dichiara di ritenere legittima la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995 n. 14;

A VOTI UNANIMI DELIBERA

1. di approvare l'allegato schema di convenzione proposto dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Sassari per l'attività di tirocinio, formazione e orientamento professionale che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Direttore Generale dell'Isre affinché provveda alla successiva sottoscrizione della convenzione, alla verifica e determinazione con propri atti delle richieste che perverranno a


riguardo e alla conseguente predisposizione dei progetti formativi e di orientamento per le attività stagistiche dei tirocinanti.

Il presente atto, previa lettura, è stato approvato e firmato come segue:

Firmato:

Il Presidente

Dott. Bruno Murgia




Bruno Murgia

Visto di legittimità e firma del segretario verbalizzante

Il Direttore Generale

Dott.ssa Cristiana Collu



Cristiana Collu

Nuoro 24 luglio 2015

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(D.M.25.3.1998 N.142)

tra

l'Università di Sassari, Dipartimento di Giurisprudenza, con sede in Sassari, viale Mancini n.5, C.F.OOI96350904, d'ora in poi denominata ente promotore, rappresentata dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Prof. Giampaolo Demuro, nato a Sassari il 3 settembre 1961

e

L'Istituto Superiore Etnografico della Sardegna di Nuoro, con sede legale in via _____, C.F./PIVA _____, d'ora in poi denominato ente ospitante, rappresentata dal _____, nato a _____ il _____

premesso

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati dall'art. 1, co. 1, D.M. 25 marzo 1998 n.142 attuativo dell'art. 18, co. 1, lett. a, L. 24/6/1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della L. 31/12/1962 n. 1859

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. I, comma 3, lettera C del decreto 25 marzo 1998 n. 142., l'ente ospitante s' impegna ad accogliere presso le proprie strutture, n. _____ soggetti in regime di tirocinio di formazione ed orientamento. Il numero dei tirocinanti che svolgono servizio contemporaneamente presso l'ente ospitante non può comunque essere superiore al dieci per cento del personale dipendente a tempo indeterminato in organico. I tirocinanti saranno proposti all'ente ospitante dal Dipartimento di Giurisprudenza e saranno preventivamente selezionati dalla stessa a seguito di bando pubblico.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. I, co. 2, D.M. 25 marzo 1998 n.142, attuativo dell'art. 18, co. I, 1ett. d, L.196/97 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dall'ente promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo e da un responsabile dell'Amministrazione indicato dall'ente ospitante.

IST. SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

Anno 2015	Titolo XIV	Classe	ARRIVO
Prot.n.	2252	Del	24/07/2015



2015
2006
PROT. DATA
02/07/2015

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'ente ospitante in base alla presente convenzione, viene predisposto e sottoscritto dai rappresentanti degli enti interessati o dai tutor del tirocinante, **un progetto formativo e di orientamento** contenente:
- il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutor e del responsabile dell'ente ospitante;
 - durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l' indicazione dei tempi di presenza e le strutture (sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
 - non è ammessa la possibilità di effettuare tirocini presso Enti/Aziende in cui titolare/rappresentante legale/direttore tecnico/socio/socio accomandatario, ovvero chiunque abbia poteri di rappresentanza, sia in rapporto di parentela sino al 4° grado con l'aspirante tirocinante.
 - la durata del tirocinio formativo non può eccedere i dodici mesi sia per gli studenti universitari sia per i laureati (compresi coloro che frequentano corsi post laurea) anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi e i ventiquattro mesi per gli studenti portatori di handicap.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, il tirocinante è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento osservando gli orari concordati;
2. rispettare le norme in materie d'igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi dell'ente ospitante, questi potrà sospendere lo svolgimento del tirocinio o recedere dal rapporto con il tirocinante; tali provvedimenti devono essere motivati e comunicati in forma scritta al tirocinante e all'ente promotore;
5. Il tirocinante può recedere dal rapporto di tirocinio mediante comunicazione da inviarsi all'ente promotore e all'ente ospitante, con preavviso di cinque giorni, salvo che non sussistano gravi motivi che giustifichino il recesso immediato.

Art. 4

1. L'ente promotore garantisce la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato (ai sensi del D.M. 10/1 0/1985, art. 127 e 190 del Testo Unico n. 1124/65, così come previsto nella circolare n.632 PG del 22/06/1999), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso d'incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'ente ospitante s'impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'ente promotore) ed all'ente promotore.

Art. 5

1. L'ente ospitante si impegna a:

- garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessaria al buon esito dello stage;
- contribuire all'elaborazione e sottoscrivere il progetto formativo e di orientamento legato allo specifico tirocinante;
- comunicare tempestivamente l'eventuale proroga, sospensione o estinzione anticipata del tirocinio;
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il tirocinante e il responsabile dell'ente ospitante per verificare l'andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale.

Art. 6

1. La presente convenzione ha decorrenza dalla data di stipula, con una durata di dodici mesi ed è rinnovabile automaticamente salvo disdetta di una delle parti, nei limiti di tempo di cui all'art. 2, n. 5 della presente convenzione.
2. La disdetta deve pervenire al destinatario, tramite raccomandata o mezzo equipollente, almeno tre mesi prima della scadenza originaria o prorogata.

Art. 7

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia e al regolamento quadro dell' Università degli Studi di Sassari disciplinante la procedura di attivazione di tirocini e stage (approvato da Senato Accad. e Consiglio di Amm. nel marzo 2007).

Art. 8

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, di risolvere ogni eventuale vertenza ai sensi degli articoli 806 e ss. del Codice di Procedura Civile, ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno dall'ente promotore, uno dal soggetto ospitante ed il terzo, che fungerà a Presidente del Collegio arbitrale, dai due predetti arbitri, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, da parte del Presidente del Tribunale di Sassari, città dove il Collegio arbitrale avrà sede.

IST. SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

Anno	Titolo	Classe	
2015	XIV		ARRIVO
Prot.n. 2252		Del 24/07/2015	



2015 PROTO 2006
Data 02/07/2015

Letta, confermata e sottoscritta.

Sassari, lì

Numero 2006
Sezione PROTO
Anno 2015
Data 02/07/2015

L'ente ospitante	L'ente promotore Università degli Studi di Sassari Il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Professor Giampaolo Demuro